

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 3511/90 della Commissione, del 5 dicembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 3512/90 della Commissione, del 5 dicembre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 3513/90 della Commissione, del 5 dicembre 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	5
* Regolamento (CEE) n. 3514/90 della Commissione, del 4 dicembre 1990, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili	7
Regolamento (CEE) n. 3515/90 della Commissione, del 5 dicembre 1990, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi	11
* Regolamento (CEE) n. 3516/90 della Commissione, del 5 dicembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 2341/90 che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1989/1990	13
Regolamento (CEE) n. 3517/90 della Commissione, del 5 dicembre 1990, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	15
Regolamento (CEE) n. 3518/90 della Commissione, del 5 dicembre 1990, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentaduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 983/90	17
Regolamento (CEE) n. 3519/90 della Commissione, del 5 dicembre 1990, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mandarini freschi originari del Marocco	18
Regolamento (CEE) n. 3520/90 della Commissione, del 5 dicembre 1990, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	20

Commissione

90/631/Euratom, CECA, CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 30 novembre 1990, che modifica la decisione 89/196/CEE, Euratom, CECA che fissa talune modalità relative al declassamento di documenti coperti dal segreto professionale o aziendale . . . 24**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3511/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1801/90 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 4 dicembre 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1801/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 dicembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	29,58	141,44 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	29,58	141,44 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	24,85	198,89 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	24,85	198,89 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	29,99	167,72
1001 90 99	29,99	167,72
1002 00 00	55,10	155,43 ⁽⁶⁾
1003 00 10	46,40	148,84
1003 00 90	46,40	148,84
1004 00 10	38,04	145,14
1004 00 90	38,04	145,14
1005 10 90	29,58	141,44 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	29,58	141,44 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	46,40	146,97 ⁽⁴⁾
1008 10 00	46,40	61,53
1008 20 00	46,40	132,51 ⁽⁴⁾
1008 30 00	46,40	72,41 ⁽⁵⁾
1008 90 10	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
1008 90 90	46,40	72,41
1101 00 00	55,84	248,66
1102 10 00	90,99	231,72
1103 11 10	51,84	321,60
1103 11 90	59,40	267,64

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3512/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1990

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1802/90 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 4 dicembre 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 dicembre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	12	1	2	3
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	21,42	21,42	21,42
1001 90 99	0	21,42	21,42	21,42
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	29,99	29,99	29,99

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	12	1	2	3	4
1107 10 11	0	38,13	38,13	38,13	38,13
1107 10 19	0	28,49	28,49	28,49	28,49
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3513/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1990

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4 primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁹⁾;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 1990.

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
 (2) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.
 (3) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.
 (4) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.
 (5) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.
 (6) GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.
 (7) GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.

(8) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
 (9) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 dicembre 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	34,77 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	34,65 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	34,77 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	34,65 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,3780
1701 99 10 100	37,80	
1701 99 10 910	37,89	
1701 99 10 950	37,89	
1701 99 90 100		0,3780

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3514/90 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 1990

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3462/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata ;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle

disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.⁽²⁾ GU n. L 334 del 18. 11. 1989, pag. 21.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice NC	suddi- vione Taric	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
				ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.10	07019051 07019059		Patate di primizia	31,50	1 335	247,29	65,01	218,27	6 355	24,24	47 697	73,19	22,32
1.20	07020010 07020090		Pomodori	78,67	3 332	618,56	161,31	544,49	16 598	60,48	121 147	181,97	55,37
1.30	07031019		Cipolle, diverse dalle cipolle da semina	14,24	603	112,02	29,21	98,60	3 005	10,95	21 939	32,95	10,02
1.40	07032000		Agli	241,73	10 239	1 900,57	495,65	1 673,00	50 999	185,84	372 232	559,14	170,14
1.50	07039000	* 10	Porri	38,86	1 646	305,53	79,67	268,94	8 198	29,87	59 839	89,88	27,35
1.60	07041010 07041090	* 00 * 00	Cavolfiori	35,35	1 508	278,81	71,89	244,80	6 721	27,24	53 623	81,08	25,69
1.70	07042000		Cavoletti di Bruxelles	207,82	8 812	1 631,21	428,86	1 439,77	41 921	159,93	314 617	482,80	147,23
1.80	07049010		Cavoli bianchi e cavoli rossi	43,46	1 853	342,72	88,37	300,92	8 262	33,48	65 914	99,66	31,58
1.90	07049090	* 10	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica)	100,81	4 270	792,60	206,70	697,69	21 268	77,50	155 233	233,17	70,95
1.100	07049090	* 92 * 98	Cavoli cinesi	35,00	1 482	275,25	71,78	242,29	7 386	26,91	53 908	80,97	24,64
1.110	07051110 07051190		Lattughe a cappuccio	80,19	3 396	630,48	164,42	554,98	16 918	61,65	123 481	185,48	56,44
1.120	07052900	* 10	Indivie	42,02	1 778	328,71	85,98	288,98	8 292	32,08	63 198	96,79	30,93
1.130	07061000	* 21 * 22 * 23 * 25	Carote	26,60	1 128	208,84	54,90	184,33	5 367	20,47	40 280	61,81	18,85
1.140	07069090	* 11 * 19	Ravanelli	90,10	3 814	704,37	184,56	621,90	18 223	68,81	135 687	207,48	66,06
1.150	07070011 07070019		Cetrioli	66,95	2 835	526,38	137,27	463,35	14 124	51,47	103 093	154,85	47,12
1.160	07081010 07081090		Piselli (Pisum sativum)	284,18	12 037	2 234,37	582,70	1 966,83	59 956	218,48	437 607	657,34	200,02
1.170	07082010 07082090		Fagioli (Vigna spp., Phaseo- lus spp.)	119,26	5 051	937,71	244,54	825,43	25 162	91,69	183 653	275,87	83,94
1.180	07089000	* 11 * 12 * 29	Fave	34,64	1 464	269,51	70,99	238,22	6 965	26,45	52 014	79,82	25,64
1.190	07091000		Carciofi	115,42	4 889	907,53	236,67	798,86	24 352	88,74	177 743	266,99	81,24
1.200			Asparagi :										
1.200.1	07092000	* 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16	— verdi	355,53	15 059	2 795,33	728,99	2 460,62	75 009	273,33	547 472	822,37	250,24
1.200.2	07092000	* 91 * 92 * 93 * 94 * 95 * 96	— altri	332,45	14 081	2 613,82	681,66	2 300,84	70 139	255,58	511 924	768,97	233,99
1.210	07093000		Melanzane	58,61	2 482	460,81	120,17	405,63	12 365	45,06	90 252	135,57	41,25
1.220	07094000	* 13 * 14 * 15	Sedani a coste (Apium graveolens, var. dulce)	52,36	2 218	411,74	107,37	362,44	11 048	40,26	80 640	121,13	36,85
1.230	07095130		Funghi galletti o gallinacci	547,80	23 223	4 305,96	1 127,97	3 777,47	112 445	420,46	845 160	1 271,93	383,30
1.240	07096010		Peperoni	138,05	5 847	1 085,40	283,06	955,43	29 125	106,13	212 578	319,31	97,16

Ru- brica	Codice NC	suddi- visione Taric	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
				ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.250	07099050		Finocchi	48,23	2042	379,20	98,89	333,79	10175	37,07	74268	111,56	33,94
1.260	07099070		Zucchine	67,57	2862	531,27	138,55	467,66	14256	51,94	104051	156,29	47,56
1.270	07142010	*00	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)	72,78	3080	573,11	149,64	502,35	15180	55,82	112490	168,76	50,99
2.10	08024000	*10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi	154,34	6537	1213,47	316,46	1068,16	32562	118,65	237661	356,99	108,63
2.20	08030010	*90	Banane, diverse dalle frutta della piantaggine, fresche	32,14	1361	252,72	65,90	222,46	6781	24,71	49497	74,35	22,62
2.30	08043000	*90	Ananassi, freschi	45,20	1914	355,41	92,69	312,86	9537	34,75	69609	104,56	31,81
2.40	08044010 08044090	*10 *10	Avocadi, freschi	107,87	4569	848,16	221,19	746,60	22759	82,93	166115	249,52	75,92
2.50	08045000	*21 *91	Guaiave e manghi, freschi	193,70	8204	1522,94	397,16	1340,58	40866	148,91	298272	448,04	136,33
2.60			Arance dolci, fresche :										
2.60.1	08051011 08051021 08051031 08051041		— Sanguigne e semisan- guigne	58,86	2487	457,87	120,61	404,72	11833	44,93	88366	135,61	43,56
2.60.2	08051015 08051025 08051035 08051045		— Navel, Naveline, Nave- late, Salustianas, Ver- nas, Valencia late, Mal- tese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	29,87	1265	234,85	61,24	206,73	6302	22,96	45997	69,09	21,02
2.60.3	08051019 08051029 08051039 08051049		— altre	22,24	942	174,88	45,60	153,94	4692	17,10	34251	51,44	15,65
2.70			Mandarini (compresi i tan- gerini e i satsuma), freschi ; clementine, wilkings e si- mili ibridi di agrumi, fre- schi :										
2.70.1	08052010	*11 *21	— Clementine	48,39	2050	380,52	99,23	334,96	10211	37,20	74527	111,94	34,06
2.70.2	08052030	*11 *21	— Monreal e satsuma	37,86	1603	297,69	77,63	262,04	7988	29,10	58303	87,57	26,64
2.70.3	08052050	*12 *13 *22 *23	— Mandarini e wilkings	56,70	2403	446,74	116,93	391,69	11583	43,56	87232	131,77	39,52
2.70.4	08052070 08052090	*11 *21 *11 *12 *13 *14 *31 *32 *33 *34	— Tangerini e altri	101,67	4306	799,40	208,47	703,68	21451	78,16	156564	235,18	71,56
2.80	08053010	*11 *12	Limoni (Citrus limon, Ci- trus limonum), freschi	49,89	2113	392,25	102,29	345,28	10525	38,35	76823	115,39	35,11
2.85	08053090	*11 *19	Limette (Citrus aurantifo- lia), fresche	134,14	5682	1054,70	275,05	928,41	28301	103,13	206566	310,28	94,41

Ru- brica	Codice NC	suddi- visione Taric	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto											
				ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£		
2.90			Pompelmi e pomeli, freschi :												
2.90.1	08054000	* 11 * 12	— bianchi	38,02	1 610	298,96	77,96	263,16	8 022	29,23	58 552	87,95	26,76		
2.90.2	08054000	* 21 * 22	— rosei	54,71	2 317	430,18	112,18	378,67	11 543	42,06	84 253	126,55	38,51		
2.100	08061011 08061015 08061019		Uve da tavola	121,99	5 167	959,16	250,14	844,31	25 738	93,79	187 854	282,18	85,86		
2.110	08071010		Cocomeri	27,15	1 151	213,48	55,92	187,27	5 574	20,84	41 901	63,05	19,00		
2.120			Meloni :												
2.120.1	08071090	* 12 * 13 * 14 * 15 * 21	— Amarillo, Cuper, Honey Dew, Onteniente, Piel de Sapo, Rochet, Tendral	89,92	3 808	706,99	184,37	622,33	18 971	69,13	138 465	207,99	63,29		
2.120.2	08071090	* 16 * 17 * 18 * 19 * 29	— altri	113,79	4 820	894,68	233,32	787,55	24 007	87,48	175 225	263,21	80,09		
2.130	08081091 08081093 08081099		Mele	50,69	2 147	398,54	103,93	350,82	10 694	38,97	78 056	117,25	35,67		
2.140	08082031 08082033 08082035 08082039	* 91 * 98 * 90 * 90 * 90	Pere, diverse da quelle della varietà Nashi (Pyrus pyrifolia)	85,15	3 607	669,53	174,60	589,36	17 966	65,46	131 130	196,97	59,93		
2.150	08091000		Albicocche	52,78	2 247	415,63	109,14	365,95	10 700	40,69	79 928	123,03	36,89		
2.160	08092010 08092090		Ciliegie	134,92	5 747	1 065,30	279,18	936,97	27 443	104,05	204 795	314,58	93,57		
2.170	08093000	* 91 * 92 * 93 * 97	Pesche	207,82	8 802	1 633,96	426,12	1 438,31	43 845	159,77	320 016	480,70	146,27		
2.180	08093000	* 11 * 12 * 13 * 17	Pesche noci	106,68	4 544	839,70	220,69	740,89	21 599	82,30	161 661	248,75	74,24		
2.190	08094011 08094019		Prugne	191,24	8 100	1 503,63	392,13	1 323,59	40 348	147,03	294 490	442,36	134,60		
2.200	08101010 08101090		Fragole	336,89	14 269	2 648,73	690,76	2 331,57	71 075	259,00	518 760	779,24	237,11		
2.205	08102010		Lamponi	574,44	24 307	4 493,31	1 175,29	3 950,18	113 358	438,60	863 888	1 323,12	422,80		
2.210	08104030		Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)	169,71	7 226	1 336,26	350,92	1 176,54	34 401	130,84	256 973	395,56	118,61		
2.220	08109010		Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	103,03	4 364	810,12	211,27	713,12	21 738	79,21	158 664	238,33	72,52		
2.230	08109080	* 31 * 32	Melegrane	54,95	2 327	432,09	112,68	380,35	11 594	42,25	84 627	127,12	38,68		
2.240	08109080	* 41 * 42	Kaki	128,01	5 422	1 006,47	262,47	885,95	27 007	98,41	197 120	296,10	90,10		
2.250	08109030	* 10	Lychees	562,84	23 840	4 425,29	1 154,07	3 895,41	118 747	432,71	866 704	1 301,89	396,15		

* = La nona cifra è riservata agli Stati membri (ai fini statistici).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3515/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1990

che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3499/90 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 591/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che stabilisce le norme generali relative alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2903/89 ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli 3 e 5,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 591/79 prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento citato, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi, fatto salvo l'articolo 7, secondo comma, del medesimo regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento citato, se si applica la procedura di gara per la fissazione del prelievo, la restituzione alla produzione è fissata sulla base dei prelievi minimi stabiliti nel quadro di tale procedura per gli oli del codice NC 1509 90 00; che, tuttavia, se l'olio impiegato nella fabbricazione delle conserve è stato prodotto nella Comunità, l'importo di cui sopra è maggiorato di un importo pari all'aiuto al consumo valido il giorno in cui la restituzione è stata applicata;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3416/90 del Consiglio ⁽⁵⁾ ha fissato le aliquote dell'aiuto al consumo applicabili in Spagna e in Portogallo; che il regolamento(CEE) n. 3488/90 della Commissione ⁽⁶⁾ ha fissato al 1° dicembre 1990 la data di entrata in vigore degli aiuti in Spagna e in Portogallo; che è pertanto necessario ricalcolare e differenziare gli importi della restituzione alla produzione di conserve applicabili in Spagna e in Portogallo;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti conduce a fissare la restituzione come qui di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il mese di dicembre 1990 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 591/79 è pari a:

- 110,90 ECU/100 kg per gli oli d'oliva prodotti nella Comunità ed utilizzati negli Stati membri, ad eccezione della Spagna e del Portogallo;
- 52,44 ECU/100 kg per gli oli d'oliva diversi da quelli di cui al precedente trattino, utilizzati negli Stati membri, ad eccezione della Spagna e del Portogallo;
- 68,52 ECU/100 kg per gli oli d'oliva prodotti nella Comunità e utilizzati in Spagna;
- 27,31 ECU/100 kg per gli oli d'oliva diversi da quelli indicati al precedente trattino, utilizzati in Spagna;
- 102,28 ECU/100 kg per gli oli d'oliva prodotti nella Comunità e utilizzati in Portogallo;
- 56,28 ECU/100 kg per gli oli d'oliva diversi da quelli indicati al precedente trattino, utilizzati in Portogallo.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 1990.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 338 del 5. 12. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 3.⁽⁵⁾ GU n. L 330 del 29. 11. 1990, pag. 6.⁽⁶⁾ GU n. L 336 dell'1. 12. 1990, pag. 88.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3516/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 2341/90 che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1989/1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni dei produttori di olio d'oliva⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1226/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19,considerando che il regolamento (CEE) n. 2341/90 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato le rese di olive e di olio per la campagna 1989/1990; che negli allegati di questo regolamento sono stati riscontrati errori relativamente all'Italia e alla Grecia; che è necessario correggerli in quanto i beneficiari non hanno ancora potuto riscuotere l'aiuto alla produzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2341/90 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

1. Nell'allegato I A, per quanto riguarda la provincia di Messina la cifra 27 figurante nella zona 1 è sostituita da 22.

2. Nell'allegato I C i dati relativi alla provincia di Κουκλάδων sono sostituiti dai dati indicati nell'allegato del presente regolamento.

3. Nell'allegato II A:

— Nella provincia di Ancona: i comuni della zona 3 vengono aggiunti a quelli della zona 2 e la zona 3 è soppressa.

— Nella provincia di Chieti: il comune di Treglio è soppresso dalla zona 3 ed è aggiunto nella zona 4 della stessa provincia.

— Nella provincia di Caserta: la zona 3 è soppressa.

— Nella provincia di Salerno: nella zona 2 il comune di Praiano Cilento è sostituito dai comuni di Praiano e Prignano Cilento.

— Nella provincia di Lecce: i comuni di Vernole e Calimera sono trasferiti dalla prima alla terza zona; il comune di Melendugno è trasferito dalla seconda alla terza zona.

— Nella provincia di Taranto: i comuni di Castellaneta e Massafra sono trasferiti dalla quarta alla terza zona.

— Nella provincia di Palermo: nella prima zona, il comune di Capaci è sostituito dal comune di Carini.

— Nella provincia di Nuoro: nella zona 2, il comune di Artara è sostituito da Arzana.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 13 agosto 1990.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 17.⁽⁵⁾ GU n. L 214 del 10. 8. 1990, pag. 1.

ALLEGATO

Provincia Provins Provinz Επαρχία Province Provincia Provincie Provincia	Zona Zone Zone Ζώνη Zone Zone Zona Zone Zona	kg aceitunas/árbol kg oliven/træ kg Oliven/Baum Χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου/δένδρο Olives kg/tree kg olives/arbre kg olive/albero kg olijven/boom kg azeitonas/árvore	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/ 100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου Oil kg/100 kg olives kg huile/100 kg olives kg olio/100 kg olive kg olie/100 kg olijven kg azeite/100 kg azeitonas
• Κυκλάδων	1	13	17
	2	8	21
	3	12	21
	4	7	17
	5	18	19
	6	11	20
	7	18	23
	8	12	16

REGOLAMENTO (CEE) N. 3517/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1990

che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo all'importazione applicabile per il melasso deve essere uguale al prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif; che il prezzo d'entrata del melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1313/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata, l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzino, nonché i prezzi applicabili in Spagna e in Portogallo⁽³⁾;considerando che il prezzo d'entrata fissato dal Consiglio è ridotto dal regolamento (CEE) n. 1738/90 della Commissione⁽⁴⁾, relativo ai prezzi e agli importi fissati in ecu dal Consiglio nel settore dello zucchero e ridotti a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990;considerando che il prezzo cif del melasso viene calcolato dalla Commissione per un luogo di transito di frontiera della Comunità che è Rotterdam secondo il regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità, per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾;

considerando che tale prezzo deve essere calcolato sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, stabilite in funzione dei corsi o dei prezzi di

tale mercato adattati tenendo conto delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce la qualità tipo e le modalità di calcolo del prezzo cif del melasso⁽⁶⁾;

considerando che, per la rilevazione delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui essa abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che, all'atto di tale rilevazione, la Commissione può, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, basarsi su una media di più prezzi, purché tale media possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che la Commissione non deve tener conto delle informazioni quando non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono inoltre essere esclusi i prezzi d'offerta che possono essere considerati come non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, tra i prezzi di cui è stato tenuto conto, quelli non intesi per merce cif Rotterdam devono essere adeguati in funzione, in particolare, delle differenze del costo di trasporto dal porto d'imbarco fino al porto di destinazione, da un lato, e dal porto d'imbarco fino a Rotterdam, dall'altro;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo cif può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta, che ha servito di base per stabilire il precedente prezzo cif, non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo cif;

considerando che il prezzo cif deve essere stabilito ogni settimana; che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968,

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 27. 6. 1990, pag. 27.⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 ⁽²⁾, il prelievo viene modificato soltanto quando la variazione degli elementi di calcolo comporta, rispetto al prelievo fissato precedentemente, una maggiorazione o una riduzione uguale o superiore a 0,06 ECU/100 kg;

considerando che, secondo l'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un

determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 4 dicembre 1990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato per il melasso anche decolorato (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00) a 1,09 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

⁽²⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3518/90 DELLA COMMISSIONE**del 5 dicembre 1990****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentaduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 983/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 983/90 della Commissione, del 19 aprile 1990, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 983/90 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentaduesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la trentaduesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 983/90 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,510 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 100 del 20. 4. 1990, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3519/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1990

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mandarini freschi originari del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3010/90 della Commissione, del 18 ottobre 1990, che fissa, per la campagna 1990/91, i prezzi di riferimento dei mandarini freschi⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 59,57 ecu per 100 kg netti per il periodo dal 1° dicembre 1990 al 28 febbraio 1991;considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72 nelle condizioni del regolamento (CEE) n. 3146/90 della Commissione, del 30 ottobre 1990, relativo alla modulazione del prezzo di entrata per i mandarini freschi originari del Marocco⁽⁴⁾; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72;considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁶⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per i mandarini freschi originari del Marocco il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti mandarini freschi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁸⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di mandarini freschi (codice NC 0805 20 10) originari del Marocco una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 7,97 ecu per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.⁽³⁾ GU n. L 287 del 19. 10. 1990, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 31. 10. 1990, pag. 41.⁽⁵⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁶⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3520/90 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 1990
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3499/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3300/90 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2828/90 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3465/90 ⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2828/90 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione ⁽⁹⁾ sono fissati negli allegati.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio ⁽¹⁰⁾, fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.

3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio ⁽¹¹⁾, per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 5. 12. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 317 del 16. 11. 1990, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 76.

⁽⁸⁾ GU n. L 336 dell'1. 12. 1990, pag. 28.

⁽⁹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

⁽¹¹⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4	5° term. 5
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— Portogallo	0,000	27,708	27,711	27,989	28,267	28,102
— altri Stati membri	21,194	20,738	20,741	21,019	21,297	21,132
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in:						
— R. f. di Germania (DM)	49,89	48,82	48,83	49,48	50,14	49,80
— Paesi Bassi (Fl)	56,22	55,01	55,02	55,75	56,49	56,13
— UEBL (FB/Flux)	1 029,10	1 006,96	1 007,11	1 020,60	1 034,10	1 027,28
— Francia (FF)	167,34	163,74	163,76	165,96	168,15	166,85
— Danimarca (Dkr)	190,32	186,22	186,25	188,75	191,24	189,76
— Irlanda (£ Irl)	18,625	18,224	18,227	18,471	18,715	18,570
— Regno Unito (£)	16,253	15,882	15,879	16,080	16,298	16,120
— Italia (Lit)	37 332	36 529	36 534	37 024	37 514	37 137
— Grecia (Dra)	4 505,73	4 372,62	4 336,41	4 368,71	4 431,54	4 271,44
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:						
— in Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Pta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:						
— in Portogallo (Esc)	0,00	5 789,36	5 782,90	5 829,28	5 887,33	5 820,75
— in un altro Stato membro (Esc)	5 884,09	5 789,36	5 782,90	5 829,28	5 887,33	5 820,75

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4	5° term. 5
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,000	1,048	1,051	1,329	1,607	1,442
— Portogallo	1,030	30,208	30,211	30,489	30,767	30,602
— altri Stati membri	23,694	23,238	23,241	23,519	23,797	23,632
2. Aiuti finali:						
a) Semi raccolti e trasformati in:						
— R. f. di Germania (DM)	55,78	54,71	54,71	55,37	56,02	55,68
— Paesi Bassi (Fl)	62,85	61,64	61,65	62,39	63,12	62,76
— UEBL (FB/Flux)	1 150,49	1 128,35	1 128,50	1 142,00	1 155,49	1 148,67
— Francia (FF)	187,08	183,48	183,50	185,70	187,89	186,59
— Danimarca (Dkr)	212,77	208,67	208,70	211,20	213,69	212,21
— Irlanda (£ Irl)	20,822	20,421	20,424	20,668	20,912	20,767
— Regno Unito (£)	18,202	17,831	17,828	18,029	18,246	18,069
— Italia (Lit)	41 736	40 933	40 938	41 428	41 917	41 541
— Grecia (Dra)	5 062,99	4 929,89	4 893,67	4 925,97	4 988,81	4 828,71
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:						
— in Spagna (Pta)	0,00	238,57	237,02	272,18	314,53	269,48
— in un altro Stato membro (Pta)	304,86	238,57	237,02	272,18	314,53	269,48
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:						
— in Portogallo (Esc)	214,94	6 311,05	6 304,59	6 350,97	6 409,02	6 342,44
— in un altro Stato membro (Esc)	6 405,78	6 311,05	6 304,59	6 350,97	6 409,02	6 342,44

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	8,600	29,311	28,963	29,294	29,625
— Portogallo	0,000	38,242	37,906	38,237	38,568
— altri Stati membri	26,104	26,002	25,666	25,997	26,328
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (1):					
— R. f. di Germania (DM)	61,45	61,21	60,42	61,20	61,98
— Paesi Bassi (Fl)	69,24	68,97	68,08	68,96	69,84
— UEBL (FB/Flux)	1 267,51	1 262,56	1 246,25	1 262,32	1 278,39
— Francia (FF)	206,11	205,30	202,65	205,26	207,88
— Danimarca (Dkr)	234,41	233,50	230,48	233,45	236,42
— Irlanda (£ Irl)	22,940	22,850	22,555	22,846	23,136
— Regno Unito (£)	20,033	19,945	19,669	19,909	20,168
— Italia (Lit)	45 981	45 801	45 209	45 792	46 375
— Grecia (Dra)	5 561,59	5 510,11	5 385,45	5 424,54	5 499,35
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	1 314,91	4 554,44	4 501,25	4 544,81	4 595,23
— in un altro Stato membro (Pta)	4 625,96	4 612,28	4 561,02	4 604,75	4 655,17
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	7 988,27	7 910,39	7 966,35	8 035,46
— in Spagna (Esc)	8 188,29	8 166,77	8 087,15	8 144,36	8 215,02
— in un altro Stato membro (Esc)	8 009,32	7 988,27	7 910,39	7 966,35	8 035,46
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	4 599,49	—	—	—	—
4. Aiuti speciali:					
— in Portogallo (Esc)	8 009,32	—	—	—	—

(1) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0223450.

ALLEGATO IV

Corso dell'ecu da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4	5° term. 5
DM	2,050090	2,047360	2,045090	2,042830	2,042830	2,036800
Fl	2,311840	2,308430	2,305790	2,303010	2,303010	2,295610
FB/Flux	42,389499	42,325600	42,268000	42,217000	42,217000	42,101200
FF	6,921700	6,916940	6,913210	6,911460	6,911460	6,904650
Dkr	7,866350	7,862250	7,862100	7,861510	7,861510	7,863980
£Irl	0,768648	0,769318	0,769181	0,769636	0,769636	0,770483
£	0,703778	0,705767	0,707238	0,708429	0,708429	0,711050
Lit	1 539,77	1 542,68	1 544,74	1 546,85	1 546,85	1 552,99
Dra	211,14600	213,59000	215,89700	218,07800	218,07800	225,99200
Esc	180,53400	181,16000	181,94300	182,76000	182,76000	184,92600
Pta	130,17200	130,57100	130,99100	131,37000	131,37000	132,48400

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1990

che modifica la decisione 89/196/CEE, Euratom, CECA che fissa talune modalità relative al declassamento di documenti coperti dal segreto professionale o aziendale

(90/631/Euratom, CECA, CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, del 1° febbraio 1983, concernente l'apertura al pubblico degli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la decisione n. 359/83/CECA della Commissione, dell'8 febbraio 1983, concernente l'apertura al pubblico degli archivi storici della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che in conformità della regolamentazione relativa all'apertura al pubblico degli archivi storici della Comunità, i documenti e atti che erano coperti dal segreto professionale o aziendale possono essere resi accessibili al pubblico solo se la persona o l'azienda interessata non vi si oppone; che, a tale scopo, la Commissione deve annunciare la propria intenzione di rendere accessibili al pubblico i documenti e atti;

considerando che, con l'apertura degli archivi della Comunità economica europea, il numero di documenti che potranno essere oggetto di una procedura di declassamento aumenterà notevolmente;

considerando che l'informazione preliminare delle persone o aziende interessate è molto difficile, particolarmente in caso di cambiamento di indirizzo o di successione di diritto;

considerando che per garantire l'efficacia della procedura di apertura degli archivi storici delle Comunità giova prevedere che la Commissione possa informare le persone

e aziende interessate mediante comunicazione pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione 89/196/CEE, Euratom, CECA della Commissione ⁽³⁾ è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 1*

In caso di applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 o dell'articolo 4 della decisione n. 359/83/CECA, la Commissione informa, mediante una comunicazione sulla *Gazzetta ufficiale*, le persone o le imprese interessate che intende rendere accessibile al pubblico un documento o atto coperto dal segreto professionale o aziendale, invitandole a comunicare eventuali obiezioni entro il termine di 8 settimane.

Qualora non venga sollevata alcuna obiezione entro il termine indicato, il documento o l'atto viene reso accessibile al pubblico. »

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 30 novembre 1990.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1990.

Per la Commissione

Il Presidente

Jacques DELORS

⁽¹⁾ GU n. L 43 del 15. 2. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 43 del 15. 2. 1983, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 52.